

R E G I O N E "PUGLIA"

-ASSESSORATO ALL'URBANISTICA ED E. R. P.-

o o o o o

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DI BRINDISI

- - - - -

LAVORI DI COSTRUZIONE DI N°48 ALLOGGI E.R.P. in BRINDISI

-QUARTIERE "BOZZANO"/Q.I. 001/117/1.-

Legge n°457/"78 - IV BIENNIO.--

IMPRESA : EDIL -SAR.TOM. Srl. di FASANO (Brindisi).

* * * *

RELAZIONE RISERVATA SULLE RISERVE

^^

L'Impresa "EDIL -SAR -TOM Srl." di Fasano, esecutrice dei lavori, in virtù del contratto di appalto n°6145 di Rep.rio del 23.10.1987, durante il corso dei lavori, ha inserito nel Registro di Contabilità n°2(due) riserve, confermando le stesse all'atto della firma dello stato finale.-

Le riserve riguardano:

Riserva n°1 : Rimborso danni per L. *25.483.799= oltre gli interessi di mora.

Riserva n°2 : Maggiori superfici non residenziali realizzate con conseguente maggiore spesa di L.86.347.000.=

Allo stato finale risulta allegata la relazione riservata del Direttore dei Lavori con la quale si conferma il rigetto delle riserve di cui innanzi, richiamando, per la riserva n°1, quanto disposto dall'art. 26, punto W) del Capitolato Speciale di Appalto e per la riserva n°2, richiamando il concetto di appalto a "forfait" per le strutture in elevazione di cui sono parte integrante le superfici non residenziali.=

La sottoscritta Commissione Collaudatrice, esaminati gli atti contabili e la corrispondenza intercorsa fra la Stazione Appaltante e l'impresa "Edil -Sar. TOM srl", esprime il seguente parere :

RISERVA N°1 - Danni di forza maggiore:

In data 16 novembre 1987 l'Impresa comunicava all'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Brindisi che,

a causa del nubifrago avvenuto in data 15 novembre 1987, i cavi di fondazione erano stati colmati dal fango che aveva distrutto anche i casseri.

In data 18.11.1987 la Direzione Lavori, in contraddittorio con la Impresa verificava e verbalizzava l'accaduto, precisando nel verbale di constatazione che i danni erano da attribuirsi "unicamente a forza maggiore".

Successivamente in data 23 novembre 1987 l'Impresa inoltrava comunicazione per ulteriori danni derivati dai nubifragi del 21 e 22 novembre 1987.✚

In data 24 novembre 1987 la Direzione dei Lavori, con l'Impresa, constatava l'accaduto, escludendo la colpa della Impresa assuntrice e specificando nel verbale : "Si è riconosciuto che le precipitazioni del 21 e 22 Novembre 1987, sono state le specifiche determinanti degli ulteriori danni, i quali sono attribuibili unicamente a forza maggiore.

Nel rigettare le riserve la Direzione Lavori si è espressa negativamente richiamando quanto precisato all'articolo 26, punto "W" del Capitolato Speciale di Appalto e cioè :

"" Si considerano danni di forza maggiore quelli effetti_

vamente inferti alle opere da cause impreviste ed imprevedibili.

Non si considerano dovute a forza maggiore i danni prodotti dalla pioggia, dalla grandine, dal gelo, dalla neve, dalla siccità, dal vento, nonché gli scoscendimenti, le solcature e i guasti che venissero causati dalle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia, anche eccezionali, gli interramenti dei cavi o di qualsiasi altra opera".=

Appare evidente la contraddizione in cui cade la Direzione dei Lavori quando all'atto del verbale di constatazione attribuisce i danni esclusivamente a forza maggiore, mentre rigetta le riserve richiamando quanto specificato dall'articolo 26, punto "w".=

Questo concetto trova conferma piena anche dalla procedura stabilita dalla Direzione Lavori che rispecchia quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto delle Opere Pubbliche e dall'art. 25 del R.D. n°350/1895, e cioè l'accertamento dei danni dovuti a forza maggiore (articolo 26, punto "w" del Capitolato Speciale di Appalto, ultimo comma).=

A parere del^{la} sottoscritta Commissione Collaudatrice

vista la corrispondenza, la documentazione fotografica ed i verbali di constatazione, i danni causati ai lavori in oggetto, pur potendosi considerare di forza maggiore, rientrano tra quelli di cui al 2° comma dell'articolo 26, punto "w" ("Non si considerano...").=

Si conclude, pertanto, che vada riconosciuta all'Impresa "Edil Sar. Tom. Srl.", in linea equitativa, a tacitazione completa delle riserve iscritte negli atti contabili, la somma di £. *9.798.400.=* per noli autopompe e autospurgo, mentre per quanto riguarda la richiesta relativa alle casseforme essa vada ridimensionata potendosi prevedere un'incidenza del danno inferiore al 50% ipotizzato dalla Impresa e, quindi, si ha:

$$\text{mq. } 1163,50 \times 30\% = \dots\dots\dots 349,05 \text{ mq.} +$$

$$\text{mq. } 834,64 \times 30\% = \dots\dots\dots 250,40 \text{ " } =$$

$$\text{In totale} \dots\dots\dots \text{mq. } 600,00. =$$

$$\text{mq. } 600,00 \times 15.700 \text{ £/mq} = \dots\dots\dots \text{£. } *9420.000. =*$$

In definitiva, il compenso da corrispondere alla Impresa, oltre gli interessi legali e moratori, se dovuti, é di lire

L.*9.798.400 + 9.420.000=.....L. 19.218.400.=
=====

RISERVA N°2 : Maggiori superfici non residenziali.

In merito a detta riserva la sottoscritta Commissione Collaudatrice esprime il parere che essa debba essere rigettata, non già per il concetto di appalto a "forfait", richiamato dalla Direzione dei Lavori nella Relazione riservata sulle riserve, ma per quanto stabilito dalla Regione "Puglia" con la delibera n°5925 del 24 giugno 1985 (pag. 3371), con la quale, in ossequio a quanto precisato dal C.E.R. con proprio D.M. del 23 Maggio 1984, le superfici non residenziali, per interventi di Edilizia Sovvenziata possano essere $\leq 50\%$ della superficie utile. =

Detta indicazione trova, inoltre, conferma dai Q.T.E. allegati al progetto e dalla verifica effettuata che comporta una $S_{nr} = mq. 2257,58$ pari al $49,49\%$. $< 50\%$. =

Per i motivi di cui innanzi è da rigettare la richiesta di maggiori compensi, per L. 86.347.000. =, relativa alle maggiori superfici non residenziali. =

C O N C L U S I O N I

Da quanto innanzi esposto, risulta il seguente compen-
so che si propone di accreditare all'Impresa esecutrice
"Srl. EDIL.SAR.TOM." di Fasano-(Brindisi).

RISERVA N°1=.....L.19.218.400, oltre gli
interessi legali e moratori, maturati e maturandi.=

Foggia, li. 24-2-1990

LA COMMISSIONE COLLAUDATRICE

(Dr. Ing. POTITO BELGIOIOSO): _____

(Dott. ALESSANDRO F L O R A): _____